Indice:

- 1) DOCUMENTAZIONE PRODOTTA
- 2) CONSIDERAZIONI CONTRATTUALI
- 3) ANATOCISMO
- 4) DELTA INTERESSI
- 5) ANALISI DEI TASSI APPLICATI E CONFRONTO CON I TASSI SOGLIA
- 6) COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO
- 7) SPESE
- 8) CONCLUSIONI
- 9) ALLEGATO I.1 INSERIMENTO DATI E RIELABORAZIONI CONTO ORDINARIO N. 5634
- 10) ALLEGATO II.1 ANALISI TASSI DI INTERESSE E CONFRONTO CON SOGLIE USURARIE CONTO ORDINARIO N. 5634
- 11) ALLEGATO IV.1 ANDAMENTO GRAFICO TASSI SOGLIA E TEG CONTO ORDINARIO N. 5634
- 12) ALLEGATO III.1 CALCOLO RISTORNI CON CAPITALIZZAZIONE ANNUALE CONTO ORDINARIO N. 5634
- 13) APPENDICE ESPLICATIVA AI PROSPETTI

Lanciano, 5/01/2010	
	Spett

1) DOCUMENTAZIONE PRODOTTA

Il presente elaborato peritale è stato redatto sulla base della seguente documentazione:

- 1.1) estratti conto, comprensivi di scalare, inerenti il conto corrente Ordinario N. 5634 per i seguenti trimestri: nel 2/87, nel 4/87, dal 3/88 al 4/89, dal 2/90 al 1/94, dal 3/94 al 4/97, nel 2/98, nel 4/98, dal 2/99 al 2/00;
- 1.2) riepilogo dei movimenti, privi di riepilogo scalare del conto corrente Ordinario N. 5634 per i seguenti trimestri: nel 3/87, dal 1/88 al 2/88, nel 1/90, nel 2/94, nel 1/98, nel 3/98, nel 1/99;

2) CONSIDERAZIONI CONTRATTUALI

2.1) CONTO CORRENTE ORDINARIO N. 5634

Il conto corrente ordinario N. 5634, già N.8666, intestato allaè già aperto in data 23/06/87 ed è ancora operativo al 18/04/00.

Non è stato esibito il contratto di apertura del conto corrente oggetto di analisi, ma i conti aperti in tale periodo quasi sicuramente si sono sviluppati sulla base delle "*Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi*", le quali determinano il tasso debitore e gli ulteriori oneri e commissioni attraverso un generico rinvio al c.d. *uso piazza*, vale a dire, secondo quanto generalmente praticato dagli istituti di credito in una determinata zona. Tenuto conto dell'attuale giurisprudenza, unanime nel riconoscere la nullità della clausola di rinvio alle "condizioni praticate usualmente dalle Aziende di Credito sulla Piazza" (Cass. Civ. Sez. I, dell'1/2/02, N° 1287, Cass. Civ. Sez. I, del 28/3/02, N° 4490, Cass. Civ. Sez. I, del 21/6/02, N° 9080, Cass. Civ. Sez. I, del 1/10/02, N° 14091, Cass. Civ. Sez. I, del 23/9/02, N° 13823) si ritiene che, in caso di mancata specifica novazione contrattuale rispetto a quanto previsto inizialmente, sullo scoperto del conto in discussione sia consentita l'applicazione del solo tasso legale pro tempore vigente, secondo quanto disposto dall'art. 1284 c.c..

Di conseguenza, nel presente elaborato peritale si sono calcolati gli interessi di eventuale corresponsione illegittima (esposti nei punti 3 e 4) ¹, le Commissioni di Massimo Scoperto (esposte nel punto 6) e le Spese (ad eccezione dei recuperi per Bolli ed oneri postali esplicitamente indicati, come esposto nel punto 7).

3) ANATOCISMO

Uniformatasi la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, la Corte di Cassazione a Sezione Unite con sentenza N° 21095 del 4/11/04, ha riconosciuto l'illegittimità dell'anatocismo in quanto prassi contraria alla norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. e non trasfusa in un uso normativo.

Si ritiene che il termine di prescrizione del diritto del correntista di ripetere le somme a suo credito debba essere calcolato con decorrenza dalla data in cui esse divengano esigibili per effetto del recesso della Banca o della chiusura del conto corrente, in virtù dell'unicità del rapporto di conto corrente (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10127 del 2005: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5720 del 23/03/2004; Cass. Sentenza n. 4659 del 11/05/1999; Cass. N. 3783 del 1998; Cass. 1984/2262, Cass. 1956/2488; riferimenti normativi: c.c art. 1845, c.c art. 1936, c.c. art. 2935).

Si ritiene, per di più, posto che dal 22/4/00 è entrata in vigore la normativa (Delibera CICR emessa il 9\2\2000 ai sensi del Decreto legislativo 4 agosto 1999, N° 342) che ha legittimato la capitalizzazione periodica degli interessi ed altri oneri, non essendo state riscontrate rinegoziazioni rispetto a quanto stabilito inizialmente, che anche gli anatocismi dal secondo trimestre 2000 debbano essere ristornati al Cliente.

Si ritiene, quindi, per quanto detto sopra, che al Cliente debbano essere ristornati gli anatocismi sugli interessi, calcolati come espresso nella nota *III.b.1* dell'Appendice Esplicativa ai Prospetti, pari ad Euro 8.604,25 (colonna *III.b.1*).

¹ Nel presente elaborato peritale si è provveduto a calcolare il ristorno relativo agli interessi "ultralegale", scomponendolo in due elementi: l'anatocismo, illustrato nel punto 3, ed il c.d. "delta interessi", esposto nel punto 4.

4) DELTA INTERESSI

La clausola che per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, per difetto di univoca determinabilità dell'ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale facendo riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criteri di certezza (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4094 del 25/02/2005; Cass. N. 4490 del 2002; Cass. N. 13823 del 2002; Cass. N. 10129 del 2001; riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284, Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art. 1419, Legge 17/02/1992 num. 154 art. 4, Legge 01/09/1993 num. 385 art. 117).

Deve, inoltre, ritenersi nulla la clausola contrattuale che rinvia, per la determinazione del saggio convenzionale degli interessi, agli usi praticati su *piazza*, in quanto tale norma vieta con disposizione non derogabile la differenziazione dei tassi di interesse in relazione alle singole zone del territorio, con salvezza solo dei tassi più favorevoli per il correntista previsti espressamente dalla legge per le zone più svantaggiate (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4095 del 25/02/2005; riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284, Legge 01/03/1986 num. 64 art. 8, Legge 19/12/1992 num. 488 art. 4; cfr. Cass. N. 5675 del 2001; Cass. N. 4490 del 2002; Cass. N. 13739 del 2003).

Nel contratto in esame, la clausola per la determinazione degli interessi, in quanto stipulata anteriormente all'entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria 17 febbraio 1992, n. 154, sarebbe in ogni caso divenuta inoperante a partire dal 9 luglio 1992 - atteso che la previsione imperativa posta dall'art. 4² della legge che sancisce la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse, se non incide sulla validità delle clausole contrattuali inserite in contratti già conclusi, impedisce tuttavia che esse possano produrre per l'avvenire ulteriori effetti nei rapporti ancora in corso.

Si ritiene, quindi, per quanto detto sopra, che al Cliente debba essere ristornata la componente c.d. "delta interessi", calcolata come espresso nella nota *III.b.2* dell'Appendice Esplicativa ai Prospetti, pari ad Euro 38.516,23 (colonna *III.b.2*).

5) ANALISI DEI TASSI APPLICATI E CONFRONTO CON I TASSI SOGLIA

Sulla base dei dati esibiti nell'Allegato *I.1* si sono esposti, numericamente nell'Allegato *II.1* e graficamente nell'Allegato *IV.1*, tre possibili caratterizzazioni del TEG (Tasso Effettivo Globale), elaborate ai fini del confronto con i Tassi Soglia (ex. Art. 2, comma I e IV, L. del 7/3/96 N° 108) determinati come mostrato nel punto *II.1c* dell'Appendice Esplicativa ai Prospetti.

Si produce altresì una esposizione riassuntiva dei rilievi dell'USURA secondo il metodo Art. 644, 4° comma C. P. precisando che l'alternativo metodo c. d. Bankitalia non attiene alla misurazione del tasso USURARIO bensì alla rilevazione dei tassi medi necessari per fissare trimestralmente i tassi soglia ex L. N° 108\1996. Il metodo corretto, quindi, secondo la prevalente giurisprudenza penale in corso di formazione (Trib. di Palmi, 29/10/04, GIP di Napoli, 21/6/06, P. M. di Ascoli Piceno, 20/9/06 e successive date, P. M. di Campobasso Proc. Nr 3046/05 Mod. 21), è quello dettato dal codice penale e che numerose Prefetture (Cfr. Prefettura di Ascoli Piceno del 7/7/2005; Prefettura di Modena del 23/7/2007 e dell'11/9/2007; Prefettura di Treviso del 23/5/2007; Prefettura di Udine del marzo/2007) stanno prendendo in considerazione per l'emissione dei provvedimenti di cui all'art. 20 della legge N° 44\1999 comportante la sospensione dei termini a beneficio delle vittime dell'Usura.

In merito si fa rinvio all'autonoma decisione del Giudice su quale possa essere il criterio più coerente per rappresentare il TEG.

Nel conto corrente ordinario N. 5634, dal raffronto dei suddetti TEG, calcolati come esposto rispettivamente nei punti *III.e*, *III.g* e *III.i*, si rileva chiaramente come:

5.1) nel 4/98, nel 2/99, **il TEG 1** (colonna *II.1.e*), calcolato sulla base dell'art.1, comma I, della L. del 7/3/96 N° 108, trasfuso anche nel 4° comma dell'art. 644 C. P., ribadito anche dalla Banca D'Italia con le sue istruzioni emanate in tema di Rilevazione del Tasso medio finalizzato a determinare trimestralmente il Tasso Soglia, ex 1° comma art. 2, L. N° 108\1996, come meglio esibito nel punto *II.1.e* dell'Appendice Esplicativa ai Prospetti, **risulta maggiore del Tasso Soglia** (colonna *II.1.c*);

_

² Successivamente, entró in vigore la legge n. 154 del 1992, la quale, all'art. 3, rese obbligatoria la forma scritta per i contratti bancari, statuendo espressamente all'art. 4 che "le clausole contrattuali di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte" (norma trasfusa poi nel più ampio testo dell'art. 117 del d.lgsl. n. 385 del 1993, contenente 11 testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

- 5.2) nel 2/98, **il TEG 2** (colonna *II.1.g*), vale a dire, il Tasso Effettivo Massimo su base annua, rilevato sulla base della natura istantanea del reato d'usura, calcolato come esposto nel punto *II.1.g* dell'Appendice Esplicativa ai Prospetti, **risulta maggiore del Tasso Soglia** (colonna *II.1.c*);
- dal 2/99 al 2/00, **il TEG 3** (cfr. colonna *II.1.i*), ovvero il Tasso Effettivo Globale Unico, in ragione della natura unitaria e continuativa del rapporto di conto corrente, calcolato come esposto nel punto *II.1.i* dell'Appendice Esplicativa ai Prospetti, **risulta maggiore del Tasso Soglia** (colonna *II.1.c*);

Oltre a quanto detto, il terzo comma dell'art. 644 c.p., cosi' come risultante dalla modifica intervenuta a seguito della L. 108/96, prevede un'ipotesi residuale nel caso in cui Cliente Bancario, in presenza di difficoltà economiche e finanziarie dell'usurato, si faccia dare o promettere un interesse anche se inferiore al tasso soglia, ma sproporzionato rispetto alla controprestazione. Ai fini della configurabilità del reato d'usura è doveroso valutare la CMS, perché la legge, come detto, prevede la possibilità di vantaggi usurari anche a prescindere dal superamento del Tasso Soglia (Trib. di Palmi, 29/10/04, Trib. di Napoli, 21/6/06, Trib. di Ascoli Piceno, 20/9/06).

6) COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO

Nel 2/87, dal 3/88 al 4/89, dal 2/90 al 1/94, dal 3/94 al 3/97, nel 2/98, nel 4/98, dal 2/99 al 2/00 sul Conto Ordinario N. 5634 è stata applicata la Commissione di Massimo Scoperto.

La giurisprudenza è ormai concorde nel ritenere che la CMS non possa essere addebitata in difetto di espressa convenzione (cfr. Corte appello Lecce, 22/10/01, Corte appello Lecce, 6/2/01).

La Corte di legittimità, per di più, (v. C. 14/5/05 N° 1027) ha disposto che "...tale commissione deve essere contrattualmente prevista..." sostenendo che "...il richiamo alle norme bancarie uniformi e/o alle istruzioni delle Banca d'Italia sono state ritenute inidonee a disciplinare il rapporto in oggetto...".

Inoltre è stato osservato che la CMS, "... enunciata quale corrispettivo per il mantenimento dell'apertura di credito e indipendentemente dall'utilizzazione dell'apertura di credito stessa, è nulla per mancanza di causa, atteso che si sostanzia in un ulteriore e non pattuito addebito di interessi corrispettivi rispetto a quelli convenzionalmente pattuiti..." (cfr. Tribunale di Milano, 4/7/02).

Per di più, con la sentenza della Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. I, Sentenza N° 870 del 18/1/06), la CMS viene definita come "la remunerazione accordata alla Banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma" determinando un'incolmabile contraddizione tra metodologia di calcolo e funzione tradizionale della CMS. Per tale motivo, tale addebito, venendo a mancare la giustificazione causale, secondo la maggioritaria Giurisprudenza di merito, si ritiene sia da considerarsi nullo.

Si ritiene quindi, per quanto sopra accennato, che debba essere consentito il ristorno della CMS pagata dal Cliente pari alla somma delle due componenti di ristorno prospettate nelle colonne III.b.4.1 e III.b.4.2, calcolate come esposto nei punti III.b.4.1 e III.b.4.2 dell'Appendice Esplicativa ai Prospetti, equivalente ad EURO 7.149,00, ovvero, quantomeno, in virtù del fatto che la CMS viene addebitata senza alcuna prestazione aggiuntiva rispetto agli interessi, sostanziandosi in un ulteriore aggravio degli stessi, non sfuggendo al divieto di anatocismo, dovrebbe essere pagata una volta l'anno, con conseguente ristorno della componente di cui al punto III.b.4.1 dell'Appendice Esplicativa ai Prospetti, pari ad Euro 4.256,86.

7) SPESE

In relazione alla causa di nullità contrattuale evidenziata nel precedente punto 2 è da ritenersi ingiustificato ogni sorta di addebito, da parte della banca, di spese e/o oneri in quanto non contrattualmente formalizzati.

Nel caso in esame la banca ha operato addebiti recanti causali riconducibili a voci di spesa e/o oneri da ritenersi illegittimi ad eccezione dei recuperi per Bolli ed oneri postali esplicitamente indicati.

Inoltre, l'addebito di tali oneri sortisce effetti chiaramente negativi in sede di determinazione del Tasso Effettivo Globale che sarà, ovviamente, tanto maggiore quanto più risultano consistenti gli addebiti per spese e/o oneri operati dalla banca, con pericolose conseguenze di *sforamento* rispetto al Tasso Soglia, come meglio esposto precedentemente.

Ai fini della configurabilità del reato d'usura è imperativo valutare la consistenza di tali spese, perché la legge, come detto, prevede la possibilità di vantaggi usurari anche a prescindere dal superamento del Tasso Soglia (Trib. di Palmi, 29/10/04).

Si ritiene, quindi, per quanto detto sopra, che al Cliente, in difetto di chiara determinazione contrattuale, debbano essere ristornate le spese, pari ad Euro 2.652,42 (colonna *III.b.5*).

8) CONCLUSIONI

Sulla base delle ipotesi di riscontro documentale sopra discusse, fatta salva la produzione di ulteriore documentazione che potrebbe modificare i ristorni di seguito riassunti, al Cliente, previo riconoscimento della ragione vanno ristornati complessivamente Euro 56.921,99 (Colonna III.d), determinati come segue:

- 8.1) Euro 8.604,25 derivanti dal ristorno da anatocismo, calcolato come esposto nel punto III.b.1 dell'Appendice Esplicativa ai Prospetti, per quanto detto nel precedente punto 3 (colonna III.b.1);
- 8.2) Euro 38.516,23 derivanti dal ristorno da "delta interessi", calcolato come esposto nel punto III.b.2 dell'Appendice Esplicativa ai Prospetti, per quanto detto nel precedente punto 4 (colonna III.b.2);
- 8.3) Euro 7.149,09 derivanti dal ristorno da CMS, calcolato come esposto nel punto III.b.4.1 e III.b.4.2 dell'Appendice Esplicativa ai Prospetti, per quanto detto nel precedente punto 6 (colonna III.b.4.1 e III.b.4.2);
- 8.4) Euro 2.652,42 derivanti dal ristorno da spese, calcolato come esposto nel punto *III.b.5* dell'Appendice Esplicativa ai Prospetti, per quanto detto nel precedente punto 7 (colonna *III.b.5*);

In relazione all'incarico conferito, nel rassegnare quanto precede unitamente ai prospetti elaborati, si ringrazia e nel restare a disposizione per ogni ulteriore contributo, molto distintamente si saluta.

Dott. Roberto Giansalvo


ALLEGATO I.1 - INSERIMENTO DATI E RIELABORAZIONI

C/C	C/C ORDINARIO N. 5634 presso BANCA POPOLARE DI MILANO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA intestato a CEMENTAZIONE e SONDAGGI SPA													
TR	ANNO DAL AL INSERIMENTO DATI RIELABORAZIONI										NI			
				NUMERI	INT.DEB	T.D.	T.D.	CMS	MAX	SPESE	UTIL. MEDIO		AL.	
а	b	C	d	е	f	MIN	MAX h	i	SCOPERTO	k	1	MED m	CMS n	
III	1987	23/06/87	30/06/87	9,70	4,31	16,000		1,08	2.640,79	119,53	1.212,74	16,000	0,041	
hii	1987	01/07/87	30/09/87	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0.00	0,00	0,000	0,000	
īV	1987	01/10/87	31/12/87	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	91,23	0,00	0,000	0,000	
Ť	1988	01/01/88	31/03/88	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
Ш	1988	01/04/88	30/06/88	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
Ш	1988	01/07/88	30/09/88	156,92	76,24	17,000	17,500	13,43	10.741,07	152,46	1.705,70	17,491	0,125	
IV	1988	01/10/88	31/12/88	1.028,55	500,88	17,500	17,750	37,06	29.645,25	73,03	11.179,91	17,823	0,125	
	1989	01/01/89	31/03/89	3.000,48	1.159,15	14,000	14,500	61,29	49.035,52	77,60	33.338,61	14,101	0,125	
Ш	1989	01/04/89	30/06/89	755,69	300,20	14,500	14,500	36,50	29.200,51	62,26	8.304,26	14,500	0,125	
Ш	1989	01/07/89	30/09/89	2.181,09	866,46	14,500	14,500	55,37	44.293,65	39,25	23.707,45	14,500	0,125	
IV	1989	01/10/89	31/12/89	84,92	33,74	14,500	14,500	7,70	6.160,74	35,09	923,05	14,500	0,125	
1	1990	01/01/90	31/03/90	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
Ш	1990	01/04/90	30/06/90	452,09	182,69	14,750	14,750	45,89	36.714,41	54,87	4.967,99	14,750	0,125	
Ш	1990	01/07/90	30/09/90	153,22	59,90	14,000	14,750	39,07	31.258,31	65,07	1.665,44	14,270	0,125	
IV	1990	01/10/90	31/12/90	3.266,94	1.260,60	,	14,250	47,88	38.302,80	39,25	35.510,18	14,084	0,125	
	1991	01/01/91	31/03/91	3.445,35	1.369,76	The state of the s	14,750	75,24	60.195,72	61,97	38.281,67	14,511	0,125	
Ш	1991	01/04/91	30/06/91	7.794,48	3.114,44		16,750	125,70	100.557,16	59,91	85.653,60	14,584	0,125	
III	1991	01/07/91	30/09/91	8.486,08	3.300,57	<u> </u>	16,500	127,91	102.330,77	37,18	92.239,99	14,196	0,125	
IV	1991	01/10/91	31/12/91	793,36	312,72	_	16,500	159,26	127.410,72	57,84	8.623,48	14,387	0,125	
	1992	01/01/92	31/03/92	7.855,99	3.258,17	_	15,375	109,97	87.979,29	19,63	86.329,56	15,179	0,125	
Ш	1992	01/04/92	30/06/92	8.018,26	3.562,76		16,625	115,12	92.097,80	25,31	88.112,75	16,263	0,125	
III	1992	01/07/92	30/09/92	7.391,11	3.861,74		19,875	114,65	91.721,30	25,31	80.338,17	19,123	0,125	
IV	1992	01/10/92	31/12/92	8.071,85	4.312,53		19,875	110,84	88.675,05	40,28	87.737,55	19,554	0,125	
1	1993	01/01/93	31/03/93	8.209,81	4.074,56		19,875	120,36	96.285,41	31,50	91.220,17	18,115	0,125	
	1993	01/04/93	30/06/93	8.174,81	3.751,16		17,250	119,23	95.386,24	33,57	89.833,05	16,749	0,125	
III	1993	01/07/93	30/09/93	6.276,29	2.859,81		17,250	119,23	95.386,24	23,24	68.220,52	16,631	0,125	
IV	1993	01/10/93	31/12/93	4.116,47	1.788,81		17,250	58,53	46.821,52	44,42	44.744,20	15,861	0,125	
H	1994	01/01/94	31/03/94	2.761,42	1.124,50		15,750	65,02	52.015,52	49,17	30.682,43	14,863	0,125	
11	1994	01/04/94	30/06/94	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
III	1994	01/07/94	30/09/94	4.333,83	1.443,72		14,750	83,61	66.891,80	61,05	47.106,83	12,159	0,125	
IV	1994	01/10/94	31/12/94	6.491,72	2.199,17		13,000	94,10	73.684,55	39,66	70.562,18	12,365	0,128	
H	1995 1995	01/01/95 01/04/95	31/03/95 30/06/95	6.722,71 7.059,79	2.616,28 2.793,29		16,500 15,250	375,58 419,84	75.096,78	38,63	74.696,83 77.580,16	14,205 14,442	0,500 0,519	
111	1995			6.057,04	·		16,000	419,64	80.937,02	39,82		15,356	0,625	
IV	1995	01/07/95 01/10/95	30/09/95 31/12/95	5.991,53	2.548,27 2.625,49		16,750	454,76	68.746,54 72.397,95	51,96 54,23	65.837,40 65.125,37	15,994	0,628	
l v	1996	01/01/96	31/03/96	2.278,00	858,89		14,750	340,28	54.444,60	72,30	25.032,93	13,800		
H	1996	01/04/96	30/06/96	4.416,41	1.659,74	13,750		351,46	56.232,96	52,94	48.531,99	13,755		
111	1996	01/07/96	30/09/96	3.804,87	1.429,43		13,750	290,53	46.484,54	89,09	41.357,29	13,750		
IV	1996	01/10/96	31/12/96	7.472,74	2.729,43	13,125		441,26	115.136,46	71,84	81.225,48	13,368		
H	1997	01/01/97	31/03/97	9.830,51	3.603,02	.	16,625	525,12	139.938,79	92,76	109.227,87	13,378	0,375	
Ħ	1997	01/04/97	30/06/97	8.316,97	2.956,03		13,000	348,73	92.993,60	53,71	91.395,31	12,973	0,375	
III	1997	01/07/97	30/09/97	2.212,31	789,18		13,000	329,23	87.792,67	70,44	24.046,80	13,020		
IV	1997	01/10/97	31/12/97	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	57,89	0,00	0,000	0,000	
Т	1998	01/01/98	31/03/98	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
Ш	1998	01/04/98	30/06/98	7.142,21	2.597,79		16,750	560,13	149.876,32	115,48	78.485,85	13,276	0,374	
Ш	1998	01/07/98	30/09/98	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
IV	1998	01/10/98	31/12/98	0,32	0,14		16,750	0,09	20,66	63,42	3,48	16,425	0,418	
Τ	1999	01/01/99	31/03/99	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
Ш	1999	01/04/99	30/06/99	203,67	61,38		11,000	10,08	8.065,88	90,90	2.238,12	11,000	0,125	
Ш	1999	01/07/99	30/09/99	1.273,79	327,29	_	11,500	27,73	22.180,99	54,74	13.845,57	9,378	0,125	
IV	1999	01/10/99	31/12/99	3.466,13	911,56	7,875		64,15	51.323,81	57,64	37.675,30	9,599	0,125	
Ι	2000	01/01/00	31/03/00	3.305,74	823,67	8,875	9,625	101,37	54.919,32	58,15	36.326,83	9,119	0,185	
Ш	2000	01/04/00	30/06/00	2.897,79	787,63	9,375	10,875	135,04	54.014,24	46,79	31.843,84	9,948	0,250	
									•			_		

ALLEGATO II.1 - ANALISI TASSI DI INTERESSE E CONFRONTO CON SOGLIE USURARIE

C/C ORDINARIO N. 5634 presso BANCA POPOLARE DI MILANO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA intestato a CEMENTAZIONE e SONDAGGI SPA MET. 2: 'TASSO ISTANTANEO' TR ANNO SOGLIE USURAIE MET. 3: 'TEG UNICO' MET. 1: 'LEGGE 108/96' TAX INT. **CMS** TEG 1 ECCED. 1 TEG 2 ECCED. 2 TEG 3 ECCED. 3 DEB. C/C a b С d е h i g Ш 1997 19,790 0,730 14,739 0,000 13,648 0,000 14,492 0,000 Ш 1997 19,680 0,630 19,614 0,000 13,648 0,000 14,492 0,000 W 1997 22,580 0,630 0,000 0,000 0,000 0,000 14,492 0,000 22,820 I 1998 0,620 0,000 0,000 0,000 0,000 14,492 0,000 1998 0,000 Ш 17,280 0,620 16,729 0,000 17,832 0,552 14,492 Ш 1998 21,290 0,000 0,000 14,492 0,000 0,630 0,000 0,000 IV 1998 7.255,611 7.234,701 17,832 14,492 0,000 20,910 0,620 0,000 1 1999 19,260 0,630 0,000 0,000 14,492 0,000 0,000 0.000 13,710 14,492 Ш 1999 29,097 15,387 11,462 0,000 0,782 0,630 0,000 Ш 1999 13,350 11,741 12,006 14,492 1,142 0,630 0,000 IV 1999 13,400 0,660 10,882 0,000 11,734 0,000 14,492 1,092 13,770 10,856 0,000 9,978 0,000 ı 2000 0,660 14,492 0,722 Ш 2000 14,300 0,680 12,211 0,000 11,327 0,000 14,492 0,192

ALLEGATO IV.1 - ANDAMENTO GRAFICO TASSI SOGLIA E TEG
C/C ORDINARIO N. 5634 presso BANCA POPOLARE DI MILANO - SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSABILITA' LIMITATA intestato a CEMENTAZIONE e SONDAGGI SPA



ALLEGATO III.1 - CALCOLO RISTORNI CON CAPITALIZZAZIONE ANNUALE

C/C ORDINARIO N. 5634 presso BANCA POPOLARE DI MILANO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA intestato a CEMENTAZIONE e SONDAGGI SPA RISTORNI DA SPESE TOTALE RISTORNI ANNO RISTORNI DA INTERESSI ILLEGITTIMI RISTORNI DA CMS DELTA INTERESSI **DIFF. CON CMS** ANATOC. **RISTORNI RESIDUA** RICALC. **USURA** b.2 а b.1 b.3 b.4.1 b.4.2 b.5 b 0,00 1987 0,06 2,92 0,00 1,08 210,77 214,83 1988 4.68 411,53 0,00 13,54 36.94 225.49 692,18 1989 180,24 1.436,95 0,00 99,62 61,24 1.992,26 214,20 1990 39,15 1.015,78 0,00 85,37 47,47 159,20 1.346,97 1991 529,91 2.597,95 0,00 339,00 149,12 216,91 3.832,89 1992 1.132,49 6.446,51 0,00 339,68 110,91 110,52 8.140,12 118,80 1993 1.288.94 5.810.82 0.00 298,55 132.73 7.649,84 1994 472,31 2.251,30 0,00 153,29 89,44 149,88 3.116,23 1995 5.050,24 440,60 8.159,51 1.244,79 0,00 1.239,25 184,63 3.972,41 0,00 1996 847,39 576,14 286,17 6.673,59 991,48 1997 970,89 5.035,01 0,00 684,03 519,04 274,81 7.483,78 1998 670,77 2.012,33 0,00 0,08 560,14 178,90 3.422,23 1999 633,17 1.155,12 0,00 38,34 63,62 203,28 2.093,53 2000 445,34 1.317,35 0,00 118,73 117,67 104,94 2.104,04 0,00 TOT. 8.604,25 38.516,23 4.256,86 2.892,23 2.652,42 56.921,99